



DELIBERAZIONE N. 29

Adunanza del 28.11.2013

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: IMU – MODIFICA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **ventotto** del mese **novembre** di alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1- **ROSSI Paolo**
- 2- **CASTELLETTI Giambruno**
- 3- **ADAMOLI Eugenio**
- 4- **BERTOLETTI Luigi**
- 5- **BONI Enrico Luigi**
- 6- **COLTRI Guerrino**
- 7- **LORENZI Barbara**
- 8- **LORENZI Enrico**
- 9- **GAIARDONI Luciano**
- 10- **SCALA Giuseppe**
- 11- **TURCATO Tiziano**

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
|          | X       |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giampietro Cecato**

Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di anticipare il punto all'ordine del giorno di cui al presente oggetto. Il Sindaco illustra e spiega che è necessario incrementare le aliquote IMU per approvare l'assestamento di bilancio in quanto con DPCM emesso ai primi di novembre viene obbligato il Comune di Ferrara di Monte Baldo a restituire parte dei trasferimenti dello scorso anno, i trasferimenti di quest'anno per l'importo di Euro 17.000 oltre al taglio dei trasferimenti previsti in bilancio per Euro 60.000 e circa 90.000 Euro per alimentare il Fondo di Solidarietà. Il tutto viene comunicato ormai a fine esercizio quando le spese sono state fatte sulla base dei dati che lo Stato ci aveva comunicato precedentemente. Non ci sono soluzioni per ripianare questa richiesta vergognosa da parte dello Stato se non aumentare le aliquote IMU.

E' una vergogna che lo Stato non consideri le difficoltà dei piccoli Comuni montani. E' un danno impressionante. Questo aumento è provocato dallo Stato che sta mettendo al collasso le Amministrazioni Comunali. Come Sindaco mi sento preso in giro. Lo Stato mette in ginocchio le popolazioni deboli. La proposta che viene portata in votazione è quella suggerita anche dal Revisore dei Conti. L'aumento delle aliquote è su tutti i fabbricati, esclusi gli alberghi D1, D2, D3; Non solo le seconde case ma anche di fatto i residenti sono toccati da questo provvedimento.

E' umiliante approvare queste aliquote. L'aumento medio per le seconde case è di circa 50 Euro, oltre ad un importante taglio di spese tutto ciò che era possibile.

Il nostro bilancio ha sempre avuto una gestione oculata, senza spese inutili, adesso siamo sostanzialmente rovinati dallo Stato, oltretutto alla fine dell'esercizio. Per l'anno prossimo l'unica possibilità che ci rimane è l'associazione ai servizi con altro ente o accorpamento almeno le funzioni principali.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 04.07.2013 *esecutiva ai sensi di legge*, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10.10.2013 *esecutiva ai sensi di legge*, sono state approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

Ricordato che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU relative all'anno 2013 approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 22 in data 10.10.2013 risultano essere le seguenti:

| Fattispecie   | Aliquota/<br>detrazione |
|---|-------------------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale                              | 0,40%                   |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale                   | 0,20%                   |
| Aliquota ordinaria  | 0,86%                   |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 0,76%                   |
| Aliquota aree edificabili   | 1,06%                   |
| Detrazione per abitazione principale                                    | € 200,00                |

con una stima di gettito su base annua di €. 325.857,82;

Atteso che:

- li legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) Visto il decreto legge 27.II.2013 recante l'abolizione della seconda rata dell'imposta per:

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- fabbricati rurali e terreni agricoli coltivati.

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di stabilire, ad integrazione ed in modifica della deliberazione n. 22 in data 10.10.2013 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

| Fattispecie  | Variazione +/- |
|--|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze                            | 0,00           |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 0,00           |
| Aliquota aree edificabili  | 0,00           |
| Altri immobili   | + 0,2          |
| Detrazione per abitazione principale                                   | € 200,00       |

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito: presenti n.8 , assenti n. 3 (Adamoli Eugenio, Enrico Luigi Boni, Coltri Guerrino), favorevoli all'unanimità

#### DELIBERA

- di variare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

| Fattispecie  | Variazione +/- |
|--|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze                            | 0,00           |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 0,00           |
| Altri immobili   | + 0,2          |
| Aliquota aree edificabili  | 0,00           |
| Detrazione per abitazione principale                                   | € 200,00       |

- di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

| Aliquota/detrazione   | Misura   |
|---|----------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale                              | 0,40%    |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale                   | 0,20%    |
| Aliquota ordinaria  | 1,06%    |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 0,76%    |
| Aliquota aree edificabili   | 1,06%    |
| Detrazione per abitazione principale                                    | € 200,00 |

- di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:

presenti n.8 , assenti n. 3 (Adamoli Eugenio, Enrico Luigi Boni, Coltri Guerrino), favorevoli all'unanimità

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F. Rossi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. Dott. Giampietro Cecato

---

Il sottoscritto responsabile dell'Area Tributi rilascia parere tecnico favorevole sulla presente deliberazione.

Li, 20 NOV. 2013

F. Chiara Donatelli

---

Il sottoscritto responsabile dell'Area Contabile rilascia parere contabile favorevole sulla presente deliberazione.

Li, 20 NOV. 2013

F. Carla Giacomazzi

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

01 DIC. 2013

Li, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampietro Cecato

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampietro Cecato

Li, .....